

IL SUPERBONUS DEL 110% - 10

Dopo i decreti definitivi del Mise

I problemi aperti dai decreti del ministero dello Sviluppo economico del 6 agosto
interventi «trainati» ed è stato risolto a favore del fisco il rebus dei tetti entro i q

Ecobonus trainato, confusi i limiti di spesa e detrazione

Luca De Stefani

Le versioni definitive dei decreti del ministero dello Sviluppo economico sui requisiti tecnici e asseverazioni del 6 agosto 2020, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 5 ottobre, non risolvono i dubbi relativi ai limiti di spesa e di detrazione degli interventi dell'ecobonus trainati al 110% e quelli relativi a quali siano gli interventi che possono essere trainati al superbonus. Inoltre, per i lavori iniziati dal 6 ottobre 2020, è stato introdotto un limite di detrazione di 15mila euro per i dispositivi multimediali (building automation), i quali, in precedenza, non erano interessati da alcun limite (circolare 20/E/2016, paragrafo 8).

Nonostante il Dm dello Sviluppo economico sia una fonte di diritto inferiore rispetto alla legge, l'articolo 14, comma 3-ter, del Dl 63/2013 ha delegato il ministero proprio a definire «i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento», oltre che i «requisiti tecnici» degli interventi agevolati. Pertanto, il decreto poteva sia introdurre i limiti di congruità, sia modificare i limiti complessivi di spesa.

Spariscono dei lavori «trainati»

Sembra un eccesso di delega, invece, l'eliminazione di alcuni interventi trainati al 110% e la trasformazione da limiti di spesa a limiti di detrazione del riferimento da considerare per l'ecobonus trainato.

Il mancato «traino» deriva dal fatto che questi interventi sono indicati nelle lettere a), f), g), h), o), r), v) e ba) della tabella, ma nella prima nota (*) della stessa, queste lettere non sono

indicate tra quelle degli interventi «trainati». Anche la Comunicazione di cessione, modificata con il provvedimento delle Entrate di ieri, dà indicazioni contrastanti sul traino, rispetto alla norma.

Alcuni interventi che non sono «trainati» in base a questi due documenti potrebbero comunque essere considerati «trainati», ma vi sono casi in cui il contribuente preferirebbe trattarli come «trainati», per esempio per sfruttare maggiori limiti di spesa o per non dover rispettare alcuni requisiti tecnici.

Limiti di spesa o di detrazione

Il decreto Rilancio, l'allegato B del decreto del Mise del 6 agosto 2020 e la tabella 4 della Guida delle Entrate del 24 luglio 2020 prevedono che, per il superbonus del 110% agli interventi trainati dell'ecobonus si applichino gli stessi «limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente». Nell'esempio relativo alle finestre dell'allegato 1 del decreto Mise sulle asseverazioni del 6 agosto 2020, invece, sembra che gli interventi dell'ecobonus «trainati» al 110% non possano superare i «limiti di detrazione» (e non di spesa) dell'ecobonus originario (si veda il Sole 24 Ore del 25 settembre scorso).

Le principali norme sul «vecchio» ecobonus del 65% non prevedono «limiti di spesa» massimi, ma solo di «detrazione» massimi. Per esempio, per l'installazione dei cappotti, delle coperture, delle finestre e delle schermature solari, la norma originaria prevede un unico limite complessivo di detrazione di 60mila euro. Considerando che le finestre e le schermature solari sono detraibili al 50%, il lo-



IN VENDITA ONLINE IL PDF SU SHOPPING24
La guida completa al superbonus, preparata dagli esperti del Sole 24 ore, è stata aggiornata alle ultime novità del Dl Agosto e dei decreti del Mise



ro limite di spesa massimo sarebbe quindi di 120mila euro, mentre per i cappotti e tetti, detraibili al 65%, il limite di spesa sarebbe di 92.307,69 euro. Applicando a questi limiti di spesa la nuova detrazione del 110%, la detrazione massima per le finestre e le schermature solari sarebbe di 132mila euro (120.000 x 110%), mentre per cappotti e tetti sarebbe di 101.538,50 euro (92.307,69 x 110%).

Anche per l'ecobonus al 110%, come per quello al 50% o al 65%, però, gli importi spesi per tutti e quattro questi interventi dovrebbero essere sommati ai fini del controllo del non

superamento del limite di spesa o di detrazione previsto. Se il limite massimo fosse quello della spesa (come previsto dalla norma), però, il contribuente volesse beneficiare del 110% sia per le finestre che per il cappotto, non saprebbe quale limite di detrazione rispettare: 132mila euro (delle finestre e schermature) o 101.538,50 euro (del cappotto)?

La soluzione nel Dm del Mise

Questo rebus sembra essere risolto, a favore del fisco, dall'allegato 1 del decreto del Mise sulle asseverazioni, il quale, non seguendo quanto previ-

sto dal decreto Rilancio (che ripetiamo, per il 110%, prevede gli stessi «limiti di spesa» e non di detrazione dell'ecobonus originario), afferma che «la spesa massima ammissibile» al 110% per le finestre e l'isolamento termico è pari a 54.545 euro: «60.000 euro di detrazione massima per unità immobiliare oggetto dell'intervento, diviso l'aliquota del 110% pari a 60.000/1,1 = 54.545 euro».

Per risolvere questo corto circuito normativo occorre una norma che preveda chiari limiti di spesa per l'ecobonus «trainato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA